

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — FCC Česká republika, s.r.o. / Ministerstvo životního prostředí, Městská část Dáblice, Spolek pro Dáblice

(Causa C-43/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Procedura di modifica di un'autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di «modifica sostanziale» di un'installazione – Prolungamento della durata d'esercizio di una discarica)

(2022/C 284/07)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FCC Česká republika, s.r.o.

Convenuti: Ministerstvo životního prostředí, Městská část Dáblice, Spolek pro Dáblice

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell'installazione oppure la sua capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 110 del 29.3.2021.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Causa C-112/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi di impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Diritti conferiti dal marchio di impresa – Articolo 6, paragrafo 2 – Limitazione degli effetti del marchio di impresa – Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale – Presupposti – Nozione di «diritto anteriore» – Nome commerciale – Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente – Rilevanza)

(2022/C 284/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X BV

Resistenti: Classic Coach Company vof, Y, Z

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che, per constatare l'esistenza di un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, non è richiesto che il titolare di detto diritto possa vietare l'uso del marchio di impresa posteriore da parte del titolare di quest'ultimo.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un «diritto anteriore», ai sensi di tale disposizione, può essere riconosciuto a un terzo nel caso in cui il titolare del marchio di impresa posteriore abbia un diritto ancora più risalente, riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato, sul segno depositato come marchio di impresa, nella misura in cui, in forza di dette leggi, il titolare del marchio di impresa e del diritto ancora più risalente non possa più vietare, in forza del proprio diritto ancora più risalente, l'uso, da parte del terzo, del suo diritto più recente.

(¹) GU C 189 del 17.5.2021.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausysis administracinis teismas — Lituania) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-122/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova)

(2022/C 284/09)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausysis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Get Fresh Cosmetics Limited

Convenuta: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

con l'intervento di: V.U.

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l'intossicazione, la perforazione o l'ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfa le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.

(¹) GU C 182 del 10.5.2021.